

(I lavori iniziano alle ore 14.36 con l'esame delle interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno del Consiglio regionale)

OMISSIS

Interrogazione a risposta immediata n. 2578 presentata da Frediani, inerente a "Esenzione dal pagamento dei ticket per persone non occupate ai sensi dell'art. 19, comma 7, del D.lgs 150/2015"

PRESIDENTE

Proseguiamo con l'esame dell'interrogazione a risposta immediata n. 2578.
La parola alla Consigliera Frediani per l'illustrazione.

FREDIANI Francesca

Grazie, Presidente.

In realtà, è una domanda che avrei potuto rivolgere anche all'Assessora Pentenero, perché è un tema un po' a scavalco fra le due materie.

Come riferimento, nelle premesse dell'interrogazione abbiamo indicato una circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che richiama la circolare 34/2015, dove il Ministero ha fornito una definizione di condizione di non occupazione, coerente con le previsioni degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 22 del 2015.

In quel decreto si va a definire che cosa s'intenda per stato di disoccupazione e per condizione di non occupazione. Sembrerebbero due concetti piuttosto vicini, ma in realtà c'è un'importante differenza, perché tutto questo va a ricadere sull'iscrizione ai Centri per l'impiego.

In pratica, per sintetizzare, il problema dei Centri per l'impiego è che ci sono molte persone che si iscrivono per poter dichiarare la loro condizione di disoccupazione e, quindi, accedere alle prestazioni di carattere sociale.

Nella circolare del Ministero che ho citato in premessa, che è quella che ho in mano in questo momento, si va pertanto a chiarire meglio, dicendo: *"Ai fini dell'attribuzione di prestazioni di carattere sociale, ivi incluse quelle legate all'esenzione dal ticket, le Aziende Sanitarie dovranno tener conto della intervenuta modifica legislativa"* - quella appena citata nel decreto 2015 - *"e delle indicazioni previste nella circolare 34/2015. Si richiede, pertanto, di intervenire presso le Aziende Sanitarie Regionali, al fine di garantire tutele e informazioni uniformi a tutti i cittadini"*.

In pratica cosa significa? Significa che, com'è avvenuto nella Regione Toscana (solo per fare un esempio), anche lì è stata poi emanata un'altra circolare riferita ai Centri per l'impiego e alle ASL, dove si va a dire che per beneficiare di prestazioni di carattere sociale, ivi incluse quelle legate all'esenzione dal ticket, non è più necessario rivolgersi al Centro per l'impiego per rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e registrarsi come disoccupato, ma è possibile semplicemente autodichiarare la condizione di non occupazione.

Tutto questo è stato fatto proprio per cercare di non intasare i Centri per l'impiego, facendo inserire anche dati delle persone che si trovano in stato di non occupazione e vogliono semplicemente accedere a delle misure di tipo sociale. Non hanno la possibilità di lavorare e quindi non intendono avviare un percorso, sottoscrivendo una DID, ma semplicemente vogliono autocertificare, così come prevede la circolare del Ministero, la loro condizione di non occupazione.

PRESIDENTE

La parola all'Assessore Saitta per la risposta.

SAITTA Antonio, *Assessore alla sanità*

Comprendo pienamente la delicatezza della problematica posta dalla Consigliera Frediani e le sue ricadute sui cittadini. Tuttavia la Regione Piemonte in questo contesto - evidentemente parlo dal punto di vista delle competenze di tipo sanitario - così come tutte le Regioni, si attiene alle disposizioni emanate dal Ministero della Salute.

A tale proposito, a seguito di un recente quesito posto dalla Regione Marche in merito alla corretta interpretazione della condizione di disoccupato o inoccupato, lo stesso Ministero della Salute ha emanato la recente circolare 24068 dell'8 agosto 2018, indirizzata alla Regione Marche, che precisa quanto segue: *"Il Ministero dell'Economia e Finanze ha fornito riscontro affermando che le previsioni di cui all'articolo 10 del D.Lgs 150/2015, perseguono finalità che non sono riferibili ai criteri di partecipazione alla spesa sanitaria, tanto più che non si rinviene nello stesso provvedimento una disposizione di raccordo con le norme che introducono l'esenzione del ticket"*.

D'altronde, è quanto lo stesso Ministero dispone sul proprio sito istituzionale: *"Il termine disoccupato è riferito esclusivamente al cittadino che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un'attività di lavoro dipendente e si è iscritto al Centro per l'impiego in attesa di nuova occupazione"*.

Sempre nel sito del Ministero della Salute, è scritto: *"Non può considerarsi disoccupato il soggetto che non abbia mai svolto attività lavorativa né il soggetto che abbia cessato un'attività di lavoro autonoma né chi è in cassa integrazione guadagni sia essa ordinaria che straordinaria. Sono invece equiparati ai disoccupati i soggetti in mobilità"*. In altri termini, secondo queste disposizioni del Ministero della Salute, la nuova definizione di disoccupato non può automaticamente applicarsi nell'ambito sanitario.

Ricordo, però, per completezza, che il Ministero della Salute già nel luglio 2017 ha chiesto un parere in materia al Consiglio di Stato, che a oggi non si è ancora espresso in maniera definitiva. Nel caso in cui si esprimesse in maniera positiva, la Regione Piemonte si atterrà a eventuali nuove disposizioni che dovessero emergere a seguito del parere.

Questo è il riferimento non soltanto di carattere normativo, ma anche delle indicazioni precise da parte del Ministero della Salute.

OMISSIS

(Alle ore 15.37 la Presidente dichiara esaurita la trattazione delle interrogazioni a risposta immediata)

(La seduta ha inizio alle ore 15.41)